



Capitolato speciale per il servizio d'abbonamento di periodici italiani e stranieri e servizi accessori per l'anno 2009.

Art. 1 – Oggetto

Servizio d'abbonamento di periodici italiani e stranieri e servizi accessori per l'Agenzia Regionale di Sanità (di seguito ARS).

Art. 2 – Caratteristiche del servizio

L'affidatario del contratto si impegna a stipulare contratti di abbonamento a riviste e periodici con i singoli Editori e diffusori per conto dell'ARS, elencati nell'Allegato A, provvedendo altresì al pagamento delle quote di abbonamento secondo le modalità ed entro i termini pattuiti con l'Editore o da esso stabiliti.

I contratti di abbonamento comprendono anche i supplementi, i numeri speciali, nonché gli accessi online e quanto altro relativo ad ogni testata e incluso nel canone di abbonamento ordinario. L'abbonamento si riterrà regolarmente attivato solo al momento in cui sarà consentito anche l'accesso alla versione online, se prevista gratuitamente dall'Editore o richiesta in aggiunta dall'ARS.

L'attivazione (o il rinnovo) degli abbonamenti da parte dell'affidatario del contratto, dovrà avvenire entro 20 giorni dal ricevimento degli ordini da parte dell'ARS e comunque in modo da evitare ritardi o disguidi nel regolare arrivo dei periodici, e ritardi nell'attivazione o interruzioni degli accessi alle versioni elettroniche.

Nel caso in cui l'accesso alla versione online del periodico sia mantenuto attivo per i primi mesi dell'anno 2009 in virtù del precedente abbonamento, tale inizio decorre dal momento dell'interruzione.

L'affidatario del contratto dovrà comunque fornire l'annata completa di ogni periodico anche nel caso in cui alcuni fascicoli venissero pubblicati in data posteriore alla scadenza del contratto e dovrà espletare ogni adempimento necessario al completamento dei servizi anche successivamente alla scadenza del contratto, senza corresponsione di alcun prezzo aggiuntivo.

Per determinare la nuova attivazione degli abbonamenti da parte dell'affidatario del contratto questi dovranno essere intestati a:

ARS – Agenzia Regionale Sanità della Toscana

Centro di documentazione

Viale G. Milton, 7

50129 FIRENZE

allo stesso indirizzo l'impresa farà riferimento per la consegna del materiale

Art. 3 – Servizi accessori

Fanno parte inoltre i seguenti servizi nella misura in cui sono offerti nell'offerta tecnica e vincolano l'affidatario del contratto:

- a) *Servizio sdoganamento riviste*
- b) *Servizio di consolidamento per tutti i periodici.* Le riviste dovranno essere spedite all'ARS al massimo entro trenta giorni dalla data di pubblicazione. La spedizione potrà essere settimanale o quindicinale e dovrà essere effettuata tramite corriere, con spese a carico

- dell'impresa. Per tutti i periodici per i quali è previsto il consolidamento, dovranno essere fatti gli eventuali reclami agli Editori senza alcuna ulteriore richiesta da parte dell'ARS.
- c) Servizio Intrastat per i periodici di provenienza intracomunitaria: l'affidatario del contratto dovrà assolvere ogni adempimento di tipo fiscale compresa la compilazione della dichiarazione Intrastat.
 - d) Periodici elettronici: esecuzione della procedura di registrazione per l'accesso online ai periodici sia nel caso di abbonamenti print + free online, sia nel caso di abbonamenti che prevedono costi aggiuntivi per tale versione o la sola versione online (es. Cochrane). Comunicazione delle modalità di accesso diverse dal riconoscimento dell'IP address. **Nel caso di accesso alle versione online tramite banche dati o portali, tale modalità dovrà essere specificata e dettagliata nell'offerta.**
 - e) Servizio reclami: inoltro agli Editori dei reclami per fascicoli in ritardo o non pervenuti; il sollecito all'Editore dovrà avvenire entro 7 (sette) giorni dalla data della richiesta da parte dell'ARS e dovrà essere successivamente data risposta scritta (eventualmente tramite prospetto mensile in formato cartaceo e/o elettronico) con l'esito dei reclami e/o con l'indicazione della data di spedizione del fascicolo sostitutivo.
 - f) Sostituzione gratuita dei fascicoli pervenuti con difetti di stampa o danneggiati durante il trasporto.
 - g) Servizio reperimento fascicoli arretrati.
 - h) Merce non pervenuta: fornitura gratuita in originale o in fotocopia di quei fascicoli pubblicati e normalmente distribuiti ma non giunti a destinazione, anche se non siano stati rispettati da parte dell'ARS i tempi di sollecito fissati dagli Editori, qualora questi tempi non siano stati debitamente comunicati dalla Ditta. Nel caso di fornitura del fascicolo in fotocopia spetta all'affidatario del contratto assolvere quanto previsto per Copyright.
 - i) Informazioni: invio di informazioni su cambi di titolo, periodicità o Editore, ritardi o sospensioni nella pubblicazione, fusioni, scissioni o cessazioni; indicazioni di nuove riviste con eventuale invio di copie di saggio; avviso della pubblicazione di supplementi, numeri speciali o monografici non compresi nell'abbonamento ordinario; avviso della disponibilità della consultazione full-text online per tutte le riviste che forniscono tale servizio ai loro abbonati.
 - j) Servizio preventivi di spesa: fornitura di preventivi di spesa in relazione a nuovi abbonamenti e riviste entro 15 giorni dalla richiesta.

Art. 4 – Esecuzione

La consegna dei beni oggetto del servizio è a carico dell'impresa che assume a proprio carico le spese connesse di qualsiasi natura, comprese quelle di imballaggio, trasporto e simili.

Art. 5 – Obblighi dell'impresa

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 L.R. 38/2007 l'impresa ha l'obbligo di informare immediatamente l'Amministrazione di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

Art. 6 - Importo stimato ed aumento e diminuzione della prestazione

L'ammontare complessivo del contratto è stimato in 35.000,00 Euro Iva ed altri oneri inclusi.

Per l'espletamento del presente appalto non sussistono costi della sicurezza di cui all'art. 86 comma 3 bis del D.Lgs. 163/2006.

Qualora ne ricorrano le condizioni l'ARS applica l'art. 60 della L.R. 38/2007 ("*Aumento o diminuzione della prestazione nei contratti di forniture e servizi*").

L'ARS si riserva altresì la possibilità di non richiedere alcun accesso online, se non offerto gratuitamente dall'Editore.

Resta inteso che il costo totale del servizio sarà determinato secondo gli effettivi abbonamenti richiesti in relazione ai singoli prezzi componenti l'offerta economica.

Art. 7 - Criterio di aggiudicazione

L'aggiudicazione del servizio sarà effettuata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 81, comma 1, del D.lgs. 12/4/2006, n. 163.

L'individuazione dell'aggiudicatario del contratto verrà determinata sulla base dei punteggi attribuiti come segue:

- a. il prezzo proposto per il servizio (max 60 punti).
- b. servizi accessori (max 40 punti)

a) prezzo proposto: max punti 60

I punteggi relativi al punto a) saranno attribuiti mediante la seguente formula:

$$P = \frac{\text{prezzo minimo offerto dai concorrenti ammessi} \times 60}{\text{Prezzo offerto dal concorrente}}$$

b) servizi accessori (max 40 punti)

Alla valutazione saranno ammesse solo le ditte che abbiano presentato offerte complete, o integrate su eventuale richiesta dell'ARS (vedi successivo paragrafo per: Ambiguità nelle offerte e offerte parziali). L'offerta viene definita completa in ragione della quotazione di tutte le riviste e periodici richiesti dall'Agenzia.

I punteggi relativi al punto b) saranno assegnati in ragione di 4 punti per ogni servizio offerto tra quelli elencati all'articolo 3, lettere a) – j).

L'aggiudicazione verrà fatta all'operatore economico che sommando i punteggi delle lettere a) e b), avrà ottenuto il punteggio più elevato.

I punteggi di cui alla lettera a) saranno attribuiti linearmente anche per le frazioni con arrotondamento alla seconda cifra decimale.

Nel caso di discordanza fra quanto indicato in numero e quanto indicato in lettere sarà preso in considerazione quanto indicato in lettere.

L'ARS si riserva inoltre il diritto di aggiudicare l'intero servizio o solo parte di esso anche se fosse pervenuta l'offerta da un solo operatore economico, oppure di non procedere all'aggiudicazione.

Ambiguità nelle offerte e offerte parziali:

- a) ove in offerta non siano specificate le condizioni richieste o non sia indicata l'impossibilità ad accettarle, si assumerà che tali condizioni siano esattamente uguali a quanto indicato nella presente; in caso di aggiudicazione verrà emesso ordine per il servizio di cui in oggetto con caratteristiche aderenti a quanto specificato nella presente e per il prezzo indicato dall'operatore economico.
- b) ove in offerta l'indicazione del costo, a fronte del materiale richiesto, fosse ambigua, l'ARS si riserva la possibilità di:
 - chiedere chiarimenti all'operatore economico e qualora tali chiarimenti fossero ritenuti insufficienti;
 - escludere l'offerta;

Art. 8 – Contenuto dell'offerta tecnica

Nell'offerta tecnica – da presentare separatamente da quella economica - l'operatore economico dovrà indicare i servizi accessori così come elencati all'articolo 3 descrivendo le modalità di effettuazione di tali servizi. Tale offerta vincola l'operatore economico nel caso risulti affidatario del contratto a fornire tali servizi.

Art. 9 – Stipula

La stipula del contratto avviene con le forme previste ai sensi dell'art. 11, comma 13, del D.Lgs. 163/2006.

L'impresa resta impegnata alla stipula fin dal momento della presentazione dell'offerta, mentre l'Amministrazione resta impegnata dal momento dell'approvazione dell'aggiudicazione.

Art. 10 – Corrispettivo contrattuale, termini e modalità di pagamento

Il corrispettivo contrattuale è determinato dall'offerta economica dell'aggiudicatario. La fatturazione avrà cadenza mensile o superiore con emissione di fatture singole per ogni abbonamento attivato.

Le fatture dovranno riportare la seguente intestazione:

ARS - Agenzia Regionale di Sanità della Toscana
Via Vittorio Emanuele II n. 64
50134 Firenze

I pagamenti sono disposti, a seguito di emissione di fattura redatta secondo le norme in vigore, dopo la verifica di regolare esecuzione, ai sensi dell'art. 17 L.R. 38/2007, dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva e assicurativa dell'impresa e degli eventuali subappaltatori mediante l'acquisizione del documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.) che l'operatore economico si impegna a produrre qualora l'ARS non sia già in possesso di tale documento in corso di validità. L'Amministrazione segnala alla Direzione provinciale del lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate.

L'agenzia provvederà alla liquidazione delle fatture solo dopo la verifica della permanenza della regolarità contributiva dell'operatore economico.

Nel caso che la fattura, o il documento di regolarità contributiva (D.U.R.C.) pervengano in ritardo rispetto ai termini di seguito indicati o che non siano rispettati i termini di consegna del bene / servizio, il pagamento sarà effettuato alla fine del mese successivo, senza che questo costituisca ritardo di pagamento imputabile all'Agenzia.

Il pagamento delle spettanze all'operatore economico avverrà a 60 giorni Fine Mese Data Fattura purché la fattura unitamente al D.U.R.C., pervengano all'Agenzia almeno 20 giorni prima della data di scadenza del pagamento; nel caso che tali documenti pervengano in ritardo la fattura sarà posta in pagamento alla scadenza del mese successivo, senza che questo comporti ritardo di pagamento.

In caso di ritardo di pagamento imputabile all'ARS, al fornitore dietro sua esplicita semplice richiesta, sono riconosciuti gli interessi legali per i giorni effettivi di ritardo.

Il pagamento sarà condizionato alla verifica da parte dell'ARS, della corretta attivazione degli abbonamenti richiesti e quindi dall'arrivo almeno del primo fascicolo cartaceo di ogni periodico e dell'accesso online previsto. Nel caso di ritardo di pubblicazione, l'ARS potrà richiedere alla Operatore economico idonea documentazione comprovante l'avvenuta attivazione dell'abbonamento (ordine, fattura e relativo pagamento).

In caso di inadempienza contestata all'impresa, l'Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali. Rimane ferma l'applicazione delle eventuali penali previste nel capitolato.

Ai sensi dell'art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l'Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000, procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell'obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 10.000, derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Art. 11 – Penali e risoluzione del contratto

L'ARS si riserva di verificare, durante tutto il periodo del servizio, la qualità complessiva dei servizi offerti. L'affidatario del contratto verrà riconosciuto inadempiente dove non ottemperi alle caratteristiche e condizioni del servizio pattuito così come disciplinato agli articoli 2 e 3 del presente capitolato e dall'offerta tecnica.

In caso di inadempienza l'ARS richiederà per iscritto all'aggiudicatario del contratto di ottemperare ai suoi obblighi. Per ritardi di consegna e/o di attivazione dell'accesso online imputabili all'Editore del periodico, l'impresa si impegna a comunicare all'ARS, per scritto, le motivazioni di tale ritardo e trasmettere, per conoscenza, copia dei solleciti inoltrati all'Editore. L'ARS potrà richiedere all'affidatario del contratto anche idonea documentazione comprovante l'avvenuta attivazione dell'abbonamento (ordine, fattura e relativo pagamento).

Il valore della versione online, se offerta gratuitamente dall'Editore in unione al cartaceo, è quantificato come metà del costo dell'abbonamento, se non diversamente indicato nell'offerta economica. In tutti gli altri casi deve essere evidenziato nel preventivo proposto dalla Ditta.

Qualora il servizio on line non venga attivato e/o reso fruibile entro e non oltre i due mesi successivi all'uscita del primo numero dell'anno 2009 sarà provveduto a decurtare dall'importo contrattuale l'equivalente costo attribuito all'abbonamento alla rivista in questione oppure l'affidatario del contratto economico si impegna a rimborsare all'ARS gli oneri per il servizio sostitutivo.

In caso di interruzione del servizio, ancorché attivato, durante la durata del contratto il costo complessivo addebitato dall'affidatario del contratto per il periodico sarà diminuito di 1/12 del valore dell'accesso (quantificato come sopra) per ogni mese o frazione in cui l'ARS non ha potuto usufruirne.

Qualora fosse già stata emessa fattura dall'impresa, questa s'impegna ad emettere Nota di Credito ed a restituire il relativo importo.

In attesa di tale documento l'ARS si riserva il diritto di procrastinare il pagamento di quanto dovuto (anche per fatture d'importo superiore a quello della Nota di Credito)

Nel caso che l'affidatario del contratto non riesca a dimostrare la propria estraneità ai disservizi, l'ARS potrà richiedere, a titolo di penale, una somma non superiore al 5% dell'importo complessivo del contratto, somma commisurata alla gravità delle inadempienze.

In caso di gravi inadempienze, l'ARS invita il contraente a conformarsi alle previsioni contrattuali ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, assegnando un termine per l'adempimento non inferiore a 15 giorni, decorso il quale il contratto si considera risolto di diritto, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

Prima di procedere alla risoluzione del contratto nonché nel caso di applicazione delle penali l'Amministrazione procede a contestare all'impresa, per iscritto, le violazioni eventualmente rilevate e assegna alla stessa un termine di almeno cinque giorni per comunicare le proprie osservazioni.

In caso di risoluzione del contratto, nonché nel caso di applicazione delle penali, l'Amministrazione ha facoltà di rivalersi sui pagamenti dovuti al contraente in relazione al contratto cui essi si riferiscono, ovvero di incamerare in tutto o in parte la cauzione definitiva.

A seguito della risoluzione del contratto l'ARS può porre a carico dell'impresa i maggior costi derivanti dalla procedura di nuovo affidamento.

Art. 12 – Cauzione definitiva

L'affidatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale.

Ai sensi dell'art. 40 D.Lgs. 163/2006 la garanzia fideiussoria è ridotta del 50% qualora l'esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2000.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta dell'Agenzia. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell'art. 113, comma 3 del D.Lgs. 163/2006.

La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento.

Art. 13 - Cessione del contratto

E' vietata la cessione totale o parziale del contratto.

Art. 14 – Recesso

L'Amministrazione si riserva in ogni momento, la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

In caso di recesso dell'Amministrazione il contraente ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del codice civile.

E' fatto divieto al contraente di recedere dal contratto.

Art. 15 – Foro competente

Per qualsiasi controversia inerente il presente contratto, ove la Regione sia attore o convenuto resta intesa tra le parti la competenza del Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.

Art. 16 – Oneri tributari e spese contrattuali

I corrispettivi del presente contratto sono soggetti alle disposizioni del DPR 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al DPR 131/1986 per quanto concerne l'imposta di registro e al DPR 642/1972 per l'imposta di bollo. L'Iva è a carico dell'amministrazione; l'imposta di bollo ed ogni altra spesa connessa al contratto sono a carico del contraente.

Il presente contratto viene registrato in caso d'uso ai sensi del DPR 131/1986 e le spese di registrazione sono a carico della parte che richiede la registrazione del contratto, con oneri a carico della parte soccombente.

Art. 17 - Norme di rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente capitolato speciale d'appalto si fa riferimento al D.Lgs. 163/2006, alla L.R. 38/2007, al Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 30/R del 27/05/2008 ed al Capitolato generale d'appalto per i contratti di forniture e di servizi" approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 861 del 30/7/2001.

Il Dirigente responsabile del contratto
Dr. Tiziano Tarli

Il sottoscritto _____, nella sua qualità di _____ dell'impresa-società _____ con sede in _____ via _____ dichiara sotto la propria responsabilità di aver preso visione e di accettare senza alcuna riserva tutti i patti e le condizioni del presente capitolato speciale d'appalto.

Data

Il Contraente
(firma del legale rappresentante)

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice civile il sottoscritto _____, nella sua qualità di _____ dell'impresa-società _____ con sede in _____ via _____ dichiara di aver preso conoscenza e di accettare

espressamente le seguenti clausole contrattuali: Articolo 10 – corrispettivo contrattuale, termini e modalità di pagamento; Art. 11 – Penali e risoluzione del contratto; Art. 14 – Recesso; Art. 15 – Foro competente; Art. 17 - Norme di rinvio.

Data

Il Contraente
(firma del legale rappresentante)

